

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico)

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...
decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 48 cpv. 2

² Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica propria. Devono fornire le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.

Art. 50 cpv. 2

² Queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Nel caso d'istituti di diritto pubblico le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a o quelle di cui al capoverso 1 lettera c possono essere disciplinate da prescrizioni emanate dalla corporazione di diritto pubblico interessata.

Art. 51 cpv. 5

¹ RS 831.40

Art. 51a Compiti dell'organo supremo (nuovo)²

¹ L'organo supremo dell'istituto di previdenza assume la direzione complessiva dell'istituto, provvede all'adempimento dei compiti legali, stabilisce i principi e gli obiettivi strategici dell'istituto e definisce i mezzi necessari al loro raggiungimento. Decide inoltre l'organizzazione dell'istituto, ne garantisce la stabilità finanziaria e sorveglia la gestione.

² Devono essere in particolare disciplinati:

- a. la cerchia degli assicurati e le modalità per l'informazione dei medesimi;
- b. le condizioni per il riscatto di prestazioni, con riserva dell'articolo 50 capoverso 2;
- c. nel caso degli istituti di diritto pubblico, il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro, nella misura in cui non si applichi l'articolo 72b capoverso 2.

Art. 53d cpv. 3

³ Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).

Art. 61 Autorità di vigilanza

¹ I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul loro territorio. ³

³ L'autorità di vigilanza deve essere indipendente sul piano giuridico, organizzativo ed amministrativo e dotata di personalità giuridica propria. Si organizza autonomamente e tiene una contabilità separata.

Titolo prima dell'art. 65

Titolo primo: Disposizioni comuni

Art. 65 cpv. 2 e 2a

² I compiti dell'organo supremo sono stati definiti più dettagliatamente nel disegno legislativo sulla riforma strutturale nella previdenza professionale. Qualora tale disegno entrasse in vigore prima delle modifiche di legge proposte nel presente rapporto, il rimando al nuovo articolo 72b capoverso 2 contenuto nel presente articolo 51a capoverso 2 sarebbe trasposto nel più dettagliato articolo 51a del progetto sulla riforma strutturale.

³ Nel quadro del progetto sulla riforma strutturale nella previdenza professionale è prevista una modifica dell'articolo 61 capoverso 1 LPP secondo cui i Cantoni avranno la possibilità di riunirsi in regioni di vigilanza per garantire la vigilanza sugli istituti della previdenza professionale. Dato che questo aspetto non è stato oggetto dei lavori della commissione, le modifiche proposte per il capoverso 1 si basano esclusivamente sul testo di legge attuale.

² Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere fornite quando sono esigibili. In questo loro compito sono autorizzati a tenere conto unicamente del numero effettivo di assicurati attivi e beneficiari di rendite (principio del bilancio in cassa chiusa).

^{2a} Tutti gli impegni di un istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). È fatto salvo l'articolo 65c.

Art. 69

Abrogato

Titolo prima dell'art. 72a

Titolo secondo: Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico nel sistema della capitalizzazione parziale

Art. 72a Sistema della capitalizzazione parziale

¹ L'autorità di vigilanza può autorizzare istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico che, all'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, non soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale (art. 65 cpv. 2a) e beneficiano della garanzia dello Stato giusta l'articolo 72b a derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale), a condizione che dispongano di un piano di finanziamento che garantisca a lungo termine l'equilibrio finanziario dell'istituto. Il piano di finanziamento deve in particolare:

- a. garantire che gli impegni verso gli aventi diritto ad una rendita siano interamente coperti;
- b. garantire il mantenimento a lungo termine dei gradi di copertura iniziali relativi agli impegni verso gli assicurati attivi e all'insieme degli impegni di previdenza.

² Per ovviare ad un prevedibile cambiamento strutturale dell'effettivo degli assicurati, gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di perennità.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto ad una quota della riserva di perennità.

Art. 72b Garanzia dello Stato

¹ La garanzia dello Stato rappresenta una garanzia di copertura della corporazione di diritto pubblico per le seguenti prestazioni, nella misura in cui non sono rifinanziate in base ai gradi di copertura iniziali giusta l'articolo 72a capoverso 1:

- a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e d'uscita esigibili;
- b. prestazioni d'uscita dovute ad una collettività di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
- c. disavanzi tecnici risultanti presso la collettività di assicurati rimanente in seguito ad una liquidazione parziale.

² La garanzia dello Stato copre anche gli impegni verso gli effettivi di assicurati dei datori di lavoro affiliati in un secondo tempo.

Art. 72c Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale

Gli istituti di previdenza di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale devono far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale se l'equilibrio finanziario sia garantito a lungo termine e il piano di finanziamento giusta l'articolo 72a sia rispettato.

Art. 72d Mancato mantenimento dei gradi di copertura iniziali

Se uno o più gradi di copertura iniziali giusta l'articolo 72a capoverso 1 lettera b non sono mantenuti, l'istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c - 65e.

¹**Art. 72e** Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

¹ Per gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale il finanziamento è disciplinato secondo le regole della capitalizzazione integrale (art. 65-65e) non appena ne soddisfano le condizioni.

² La garanzia dello Stato può essere revocata dall'ente pubblico quando l'istituto di previdenza soddisfa le condizioni della capitalizzazione integrale.

Art. 72f Rapporto del Consiglio federale

Ogni dieci anni il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza di diritto pubblico, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza disponibile.

II

Modifica del diritto vigente

La legge sul libero passaggio⁴ è modificata come segue:

Art. 19 Disavanzo tecnico

¹ In caso di libero passaggio non è ammessa la deduzione di disavanzi tecnici dalla prestazione d'uscita.

² In caso di liquidazione parziale o totale (art. 23 cpv. 2) è ammessa la deduzione di disavanzi tecnici. Per gli istituti di previdenza di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale essa è ammessa unicamente se i gradi di copertura iniziali giusta l'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP non sono mantenuti.

Art. 23 cpv. 2 Liquidazione parziale o totale

² La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a capoverso 3 e 72b capoverso 1 lettere b e c LPP.

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Determinazione del grado di copertura di partenza

¹ Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx l'organo supremo determina i gradi di copertura iniziali per quanto riguarda:

- a. gli impegni verso gli assicurati;
- b. l'insieme degli impegni di previdenza.

² Il grado di copertura iniziale è calcolato tenendo conto che il capitale di copertura necessario al pagamento delle rendite esigibili deve essere interamente disponibile.

⁴ RS 831.42

³ Per il calcolo del grado di copertura iniziale di cui al capoverso 1 lettera b le riserve di fluttuazione e di perennità possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.

⁴ I gradi di copertura iniziali sono determinanti per stabilire se, con l'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, l'istituto di previdenza può continuare ad essere gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale.

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 72a-72f LPP e gli articoli 19 capoverso 2 secondo periodo e 23 capoverso 2 in fine LFLP sono applicabili fino alla scadenza di un termine di 30 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz